

## WHISTLEBLOWING

### “SISTEMA DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI”

#### Generalità

Il sistema di whistleblowing implementato da Zenith Global (“la Società”) è a disposizione di tutti i dipendenti e delle altre parti interessate (ex dipendenti, candidati, azionisti, amministratori, fornitori, subfornitori e loro personale, singolarmente considerati il “Segnalante”).

Nel più ampio contesto dei valori a cui è ispirato il Codice Etico il sistema di whistleblowing rispecchia il forte impegno della Società nei confronti dell'etica, della conformità e della lotta contro ogni forma di corruzione.

La presente Procedura Whistleblowing ha lo scopo di illustrare le modalità di segnalazione di illeciti e di delineare le garanzie di riservatezza e protezione a tutela dei Segnalanti. E' costituita da due sezioni, la prima sintetica del processo, la seconda con specifica del canale interno prioritariamente prescelto dalla Società per favorire l'invio delle segnalazioni e una disamina delle principali attività e competenze connesse all'invio, alla gestione e alla chiusura delle segnalazioni. Include altresì una sintesi degli ulteriori canali messi a disposizione dalla Società in coerenza a quanto stabilito nella normativa primaria applicabile.

#### Chi può segnalare

I soggetti abilitati ad effettuare segnalazioni nonché a ricevere le rispettive tutele previste dalla norma sono:

- i dipendenti della Società, siano essi dirigenti, quadri o impiegati;
- i collaboratori e i dipendenti di terzi che collaborino a qualsiasi titolo con la Società;
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
- qualora presenti, tirocinanti / stagisti (retribuiti o non retribuiti) che prestano la propria attività presso la Società;
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

La segnalazione può essere presentata anche quando le informazioni sulle presunte violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali, durante il periodo di prova o successivamente allo scioglimento del rapporto (a condizione che il Segnalante ne abbia preso conoscenza nel corso del rapporto stesso).

#### Quali condotte è possibile segnalare

In base alle leggi e ai regolamenti vigenti, possono essere segnalati diversi tipi di condotte illecite (la “Segnalazione”).

Si può trattare di un reato, di un illecito, di una minaccia o di un danno al bene comune, di una violazione o di un tentativo di occultare una violazione di un impegno internazionale debitamente ratificato o approvato dall'Italia, di un atto unilaterale di un'organizzazione internazionale basato su tale impegno, della violazione del diritto dell'Unione europea, di leggi o regolamenti.

La denuncia può riguardare fatti accaduti o molto probabili. Il Segnalante può avere una conoscenza diretta o indiretta dei fatti.

In particolare, e a titolo esemplificativo, il sistema interno di whistleblowing di Zenith può riguardare:

- condotte che implicano frode, corruzione, traffico di influenza illecita, riciclaggio;
- qualsiasi caso di discriminazione o molestia morale o sessuale;

- qualsiasi evento che comporti una violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, protezione, ambiente e/o qualità;
- qualsiasi comportamento contrario al Codice Etico o al Modello di organizzazione e gestione della Società o illeciti rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

### Chi riceve la segnalazione

La gestione della segnalazione è affidata al Responsabile della Funzione Internal Audit – nonché membro interno dell'Organismo di Vigilanza costituito ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/01 e s.m.i., unitamente al Responsabile "Complaints and Corporate Legal" che insieme costituiscono il "Whistleblowing Reporting Officer".

Entrambi gli esponenti del WRO sono autorizzati dalla Società al trattamento dei dati personali contenuti nelle segnalazioni interne e sono dotati dei seguenti requisiti:

- imparzialità: mancanza di condizionamenti e di pregiudizi nei confronti delle parti coinvolte nelle segnalazioni whistleblowing, al fine di assicurare una gestione delle segnalazioni equa e priva di influenze interne o esterne che possano comprometterne l'obiettività;
- indipendenza: autonomia e libertà da influenze o interferenze da parte del management, al fine di garantire un'analisi oggettiva e imparziale della segnalazione.

Nei casi in cui la segnalazione riguardasse uno dei membri del WRO o dell'OdV è istituito il canale alternativo di Gruppo a cui il segnalante può inviare la segnalazione. La stessa sarà ricevuta e gestita, con il supporto delle funzioni interne, dal Gruppo Arrow.

Il soggetto che gestisce la segnalazione, sia esso il WRO o altro soggetto, assume il ruolo di "gestore".

### Come fare una segnalazione

Le segnalazioni possono essere effettuate:

- attraverso i canali allo scopo attivati:
  - in primis, <https://zenithglobal.integrityline.com/>
  - canale di gruppo, <https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/106678/index.html>
- in via subordinata, e nel rispetto delle previsioni normative, attraverso i canali esterni (in primis, <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing> - Anac)

### Gestione della segnalazione

Entro **7 giorni** dall'invio della segnalazione verrà fornito riscontro del ricevimento della segnalazione ed entro **tre mesi** da quella data verrà comunicato l'esito della stessa, che può consistere anche nell'archiviazione o nella trasmissione alle autorità competenti.

Il WRO svolge verifiche preliminari aventi il solo scopo di accertare la possibile fondatezza della segnalazione; qualora la segnalazione risulti manifestamente e inequivocabilmente infondata, ne dispone l'immediata archiviazione con annotazione della relativa motivazione e non dà corso all'istruttoria.

Nell'ambito dell'istruttoria della segnalazione, il WRO conduce approfondimenti specifici, chiedendo eventualmente chiarimenti e/o integrazioni al Segnalante e alla persona fisica o giuridica oggetto della segnalazione o alla persona comunque menzionata nella stessa, avvalendosi, se ritenuto opportuno, delle strutture competenti della Società o di esperti esterni.

Il procedimento di gestione delle segnalazioni garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante, sin dalla ricezione e in ogni contatto successivo, della persona fisica o giuridica oggetto della segnalazione o della persona comunque menzionata nella stessa, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le segnalazioni sono sottratte all'accesso previsto dagli articoli 22 e segg. Della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

È importante che la segnalazione sia effettuata, ove possibile, con tempestività e che, al momento della stessa, il Segnalante abbia fondato motivo di ritenere che i fatti segnalati siano veri e che sia altamente probabile che si sia verificato o che possa verificarsi un fatto illecito.

### **Segnalazioni esterne**

Nei casi previsti dalla legge (si veda successivo par. 9) il Segnalante ha altresì facoltà di effettuare la segnalazione direttamente presso l'Autorità nazionale anticorruzione ANAC (segnalazione esterna) o, in via subordinata, effettuare divulgazioni pubbliche o comunque adire all'autorità giudiziaria.

### **Tutela del segnalante**

È fatto divieto di applicare nei confronti del Segnalante, per motivi collegati alla segnalazione effettuata in buona fede, le misure ritorsive o discriminatorie, dirette o indirette, descritte dall'art. 17.4 del Decreto Whistleblowing, quali, a titolo esemplificativo non esaustivo, sanzioni disciplinari, demansionamento, licenziamento, trasferimento, peggioramento delle condizioni di lavoro.

Per "ritorsione" si intende, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. m) del Decreto Whistleblowing, qualsiasi atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare al Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Il Segnalante potrà denunciare all'ANAC eventuali atti ritorsivi che ritiene di avere subito come conseguenza di una segnalazione.

Sono nulli tutti gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione; i segnalanti che siano stati licenziati a causa della segnalazione hanno diritto a essere reintegrati nel posto di lavoro.

Inoltre, il Segnalante, che tramite la segnalazione riveli informazioni coperte dall'obbligo di segreto, relative alla tutela del diritto d'autore, alla protezione dei dati personali o che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, non è punibile quando, posto il rispetto delle condizioni sopra-esposte, l'acquisizione di tali informazioni o l'accesso ai documenti sia avvenuto in modo lecito.

Le misure di protezione non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

### **Altri soggetti tutelati**

Le misure di protezione previste per il Segnalante si applicano anche:

- al c.d. facilitatore delle segnalazioni, ossia alla persona fisica che assiste il Segnalante "nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata";
- alle persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante e che sono legate ad essa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

- agli enti di proprietà del Segnalante o per i quali la stessa persona lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo della predetta persona.

#### **Sistema disciplinare e sanzionatorio**

Il sistema disciplinare e sanzionatorio della Società prevede sanzioni nei confronti di chi:

- violi le misure di tutela del Segnalante;
- ostacoli l'invio di segnalazioni o metta in atto tentativi in tal senso;
- effettui con dolo o colpa grave segnalazioni all'ANAC o divulgazioni pubbliche in assenza dei requisiti previsti dalla norma;
- effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino false, infondate, con contenuto diffamatorio o comunque effettuate al solo scopo di danneggiare la Società, la Persona Segnalata o altri soggetti interessati dalla segnalazione;

ferma restando la facoltà di intraprendere le iniziative ritenute opportune in sede giudiziale.

\*\*\*

v.3/110124